



COMUNE DI LICODIA EUBEA
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, REVOCA E
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI
ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 1- Disposizioni generali

1. Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 16 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di EQ sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.
3. L'istituzione degli incarichi di EQ permette di individuare all'interno dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, i ruoli a cui attribuire responsabilità di gestione e livelli di autonomia particolari. Esse hanno, quindi, un'importanza essenziale nell'assetto strutturale e nello svolgimento dei processi operativi dell'Ente in quanto il loro scopo è quello di assicurare e presidiare il momento di cerniera tra la fase politico decisionale e le fasi più operative dell'attività dell'ente. La previsione dell'area degli incarichi di EQ presuppone una equilibrata differenziazione del peso e quindi anche dei valori economici delle diverse posizioni ricercando soluzioni che sfruttino appieno l'ampio ventaglio reso disponibile dal C.C.N.L. anche al fine di offrire serie prospettive di miglioramento di carriera e di apprezzamento economico al personale dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex categoria D), o nei casi previsti ad Aree inferiori, attraverso una politica mirata di sviluppo delle potenzialità organizzative e gestionali dei singoli che possono essere premiate mediante il progressivo affidamento di incarichi sempre più importanti e maggiormente remunerati.

Art. 2 – Metodologia

1. Le disposizioni del nuovo CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali prevedono (art. 16) l'istituzione di “Incarichi di Elevata Qualificazione” con riferimento alle posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Negli Enti privi di dirigenza, gli “Incarichi di Elevata Qualificazione” sono affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (art. 16, comma 3).
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo CCNL 16.11.2022.
4. L'art. 17, comma 2 dello stesso C.C.N.L., inoltre, prevede che la retribuzione di tali posizioni sia “graduata” (tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità), sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza

delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico di EQ. L'art. 17, comma 3 dello stesso CCNL prevede che nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

5. La graduazione dell'incarico di Elevata Qualificazione (con il sistema di graduazione degli incarichi e delle funzioni) è rivolta a valorizzare l'effettivo esercizio di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di aree di complessità tecnica e/o organizzativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo.
6. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità vi è l'esigenza di definire una metodologia che sia in grado di individuare le prospettive che possano esprimere sia la valorizzazione di ciascun incarico di EQ, nonché la differenziazione tra di esse.
7. Nella formulazione del presente schema di regolamento, i criteri utilizzati sono in grado di rappresentare, in maniera quanto più puntuale possibile, la sostanza di ciascun incarico con riguardo ai criteri definiti dal CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali di complessità nonché di rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali.
8. La scelta metodologica proposta è quella della graduazione degli incarichi di EQ attraverso la "pesatura" delle funzioni che li compongono. Tale graduazione si ottiene attraverso l'individuazione delle funzioni principali e la valorizzazione numerica di ciascuna di esse.

Art. 3 - Area degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Nel rispetto dei criteri generali contenuti in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Licodia Eubea istituisce le posizioni di responsabilità di cui al punto a), comma 2 dell'art 16 CCNL 16.11.2022 - Funzioni Locali per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative.
2. A norma dell'art. 19, comma 1 del CCNL 16.11.2022, e fatta salva la previsione di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, gli incarichi di Elevata Qualificazione dell'amministrazione comunale coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le unità organizzative di massima dimensione dell'Ente, denominati Settori, che operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati.
3. L'area degli incarichi di Elevata Qualificazione comporta assunzione diretta di prodotto e di risultato ed è caratterizzata da contenuti di particolare professionalità. Essa è assegnata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 18 commi 1 e 2 del CCNL 16.11.2022 - Funzioni locali, con incarico a tempo determinato per un periodo massimo non superiore a 3 anni, ai dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nominati dal Sindaco quali Responsabili di Servizio, pertanto, titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza esterna.

Art. 4 – Caratteristiche degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di E.Q. sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
 - responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Art 5 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. I destinatari degli incarichi di E.Q., nell'ambito dei Settori dell'Ente, sono nominati dal Sindaco, con proprio provvedimento, secondo criteri di professionalità e in base alle potenzialità professionali accertate.
2. Il provvedimento di nomina deve indicare il nominativo dell'incaricato per la sostituzione del responsabile di Settore in caso di assenza o impedimento temporanei.
3. La nomina non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi non viene in considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento.
4. Gli incarichi di E.Q. possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno e inquadrato nella medesima area. Qualora sia assente personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di Responsabile di ciascuna struttura apicale sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di E.Q. Ove non siano in servizio dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di E.Q. per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di E.Q. anche a personale dell'area degli Istruttori purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Il Comune può avvalersi di questa particolare facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. L'incarico di E.Q. può essere conferito, altresì, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina prevista dagli articoli 22 e 23 del CCNL del 16 novembre 2022.
5. Nell'attribuire o confermare le relative funzioni si tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri generali:
 - a) attitudine dimostrata nella proposizione e attivazione di semplificazioni procedurali ed operative volte ad ottimizzare la gestione in rapporto alle risorse umane, reali e finanziarie disponibili;

- b) capacità di saper direttamente curare, con le opportune differenziazioni, la formazione e la consapevolezza giuridica e tecnica del personale affidato alla propria direzione, provvedendo alla progressiva e complessiva crescita professionale;
 - c) capacità di saper concorrere alla fissazione e quindi al conseguimento degli obiettivi dati dagli Organi di governo del comune, salvaguardando la dimensione della qualità dell'ambiente di lavoro, in rapporto alla quantità e competenza professionale delle risorse disponibili ed alla loro concreta utilizzazione
6. Il Personale dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- a) insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
 - b) insussistenza di casi di inconferibilità d'incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Licodia Eubea.
 - c) non aver subito sanzioni disciplinari pari o superiori a "Sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni", negli ultimi 3 (tre) anni.

Art. 6 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.
2. L'importo della retribuzione di posizione, variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, è determinato sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. L'art. 17, comma 3 dello stesso CCNL prevede che nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
3. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 7 comma 4 lettera v) del CCNL Funzioni Locali 16 /11/2022.
4. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 20 del medesimo CCNL. - Comparto Funzioni Locali, ai sensi del quale possono essere erogati:
 - a) l'indennità di vigilanza prevista dall'articolo 37, comma 1, let. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, ai sensi dell'articolo 35 del CCNL del 14 settembre 2000;
 - b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'articolo 70-ter, del CCNL del 21/5/2018;
 - c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata

l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;

- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'articolo 16, comma 1, del CCNL del 5 ottobre 2001;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi di cui all'articolo 56-ter, del CCNL del 21/05/2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 114 del 2014;
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del 9 maggio 2006;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 662/1996 e dall'articolo 59, comma 1, let. p) del D.Lgs. n. 446/1997;
 - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, let. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, in materia di spese del giudizio.

Art. 7 - Graduazione della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni

1. Gli incarichi di E.Q. si distinguono per livello quali-quantitativo di funzioni e responsabilità, cui corrispondono altrettanti valori di retribuzione di posizione determinati nel rispetto dei limiti contrattuali. La Giunta, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a graduare il valore economico delle Elevate Qualificazioni.
2. La graduazione delle Elevate Qualificazioni avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione/OIV applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.
3. La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna Elevata Qualificazione.
4. Le risultanze delle operazioni di cui ai criteri dell'Allegato "A" sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nel rispetto di un range di graduazione suddiviso in 9 fasce:

Punteggio Minimo	Punteggio Massimo	Retribuzione di posizione minima	Retribuzione di posizione massima	Valore Ottenuto	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
100			18000		
90	99	16001	17500		
80	89	14501	16000		
70	79	13001	14500		
60	69	11501	13000		
50	59	10001	11500		
40	49	8501	10000		
30	39	7001	8500		
20	29	5000	7000		

In caso di attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione in deroga a personale dell'Area degli Istruttori le risultanze delle operazioni finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, vengono inserite nel rispetto di un range di graduazione così suddiviso:

Punteggio Minimo	Punteggio Massimo	Retribuzione di posizione minima	Retribuzione di posizione massima	Valore Ottenuto	Retribuzione di Posizione
80			9500		
70	79	8001	9000		
60	69	7001	8000		
50	59	6001	7000		
40	49	5001	6000		
30	49	4001	5000		
20	29	3000	4000		

5. Assegnata la retribuzione di posizione, la stessa può essere aggiornata qualora si verifichino mutamenti organizzativi definitivi oppure di rilevanza gestionale, dovuti a provvedimenti adottati dall'Ente che determinano un aumento o diminuzione del punteggio. Sono pertanto escluse revisioni connesse a situazioni temporanee o contingenti o verificatesi in via di fatto.

6. L'incarico di Elevata Qualificazione è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. Per la determinazione del valore si applicano i criteri di cui agli articoli del presente Regolamento riproporzionati in base alla percentuale del part - time del dipendente incaricato di EQ.

8. Il dipendente dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, cui sia stato conferito un incarico di Elevata Qualificazione, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione di EQ, nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.20 del CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo.

Art. 8 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. La valutazione della performance individuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione è effettuata secondo le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP).
2. L'Ente stabilisce, nel provvedimento di istituzione, le risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di incarico di E.Q. in un importo non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le E.Q. istituite.
3. La retribuzione di risultato è riconosciuta a ciascun incaricato in relazione alla valutazione finale conseguita sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
4. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione sono oggetto di contrattazione decentrata, a cui si rinvia.

Art. 9 - Incarico ad interim

1. In caso di vacanza di una posizione di Elevata Qualificazione la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di analogo incarico in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.
2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim.
3. La Giunta avvalendosi del Nucleo di valutazione/OIV determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, del grado di conseguimento degli obiettivi, nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 10 – Disposizioni particolari sugli incarichi di E.Q.

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di E.Q. ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.
2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di E.Q. per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di E.Q. anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di E.Q., ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di E.Q. nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di E.Q., con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
5. Al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), in via residuale resta la possibilità, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, ai sensi di quanto disposto all'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000. In tal caso, il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 11 - Durata dell'incarico

1. L'incarico non può avere durata inferiore a 1 anno e non può eccedere la durata massima di 3 anni, in ottemperanza a quanto stabilito dai CCNL vigenti. L'incarico è rinnovabile con le medesime formalità di cui all'articolo precedente. Alla scadenza dell'incarico, il mancato rinnovo non necessita di motivazione.
2. A garanzia della continuità operativa dell'azione amministrativa, le nomine continuano ad esplicare i loro effetti anche dopo la loro scadenza fino all'adozione di un nuovo provvedimento di nomina e per un periodo massimo di 30 giorni. Solo nel caso di consultazioni amministrative, per garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente gli incarichi si intendono automaticamente prorogati per un periodo massimo di 45 giorni.
3. L'amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi.

Art. 12 - Revoca dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con atto motivato:
 - a. per intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientranti nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione di E.Q.
3. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione immediata dall'incarico di E.Q., con contestuale riassegnazione alle funzioni dell'Area professionale e del profilo di appartenenza;
 - b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c) la non attribuzione dell'indennità di risultato;
4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 13- Orario di lavoro degli incaricati delle Elevate Qualificazioni

1. Al dipendente incaricato di Elevata Qualificazione è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. L'orario di lavoro del dipendente incaricato di Elevata Qualificazione dovrà corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, comunque, essere adeguato al buon andamento dei servizi comunali e alle esigenze di attuazione dei programmi del Comune, secondo le modalità prescritte nel successivo comma 3.
3. Il dipendente titolare di incarico di Elevata Qualificazione deve assicurare la propria presenza nell'ambito dell'orario contrattuale e potrà organizzare il proprio tempo di lavoro, anche mediante ore aggiuntive necessarie rispetto al minimo d'obbligo, correlandolo con speciale flessibilità di orario giornaliero, settimanale mensile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, anche su specifica richiesta del Segretario Comunale, in relazione agli obiettivi e piani di lavoro da realizzare.
4. Le ore aggiuntive prestate non danno luogo a compensi di lavoro straordinario o a recuperi in termini di ore libere, salvo quanto specificatamente previsto da norme contrattuali.

Articolo 14 – Soluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza tra le strutture organizzative sono definiti dal Segretario comunale, sentiti i Responsabili interessati e informato preventivamente il Sindaco.

Articolo 15 – Monitoraggio e verifiche degli incarichi e Tutela del diritto alla Privacy – Pubblicità

1. L'Amministrazione informa le OO.SS. sugli atti concernenti l'individuazione, la revoca, la graduazione degli incarichi di E.Q., l'attribuzione delle indennità di risultato degli incarichi di E.Q., trasmettendone copia.
2. Nelle attività di valutazione sia per l'assegnazione degli incarichi di E.Q. sia per la retribuzione di risultato sono rispettate le norme vigenti in materia di diritto alla privacy, in conformità alla normativa europea e interna vigente.

Articolo 16 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione regolamentare e/o organizzativa con esso incompatibile.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina, normativa e/o contrattuale, applicabile.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché nel sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.